



Data 30/03/2023 Protocollo N° 476384 Class: 4.920.01 Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. "milleproroghe 2022" – pubblicato nella G.U. serie generale n. 49 del 27-2-2023 – entrata in vigore 28 febbraio 2023.

- Art. 15 Proroga di termini in materia di agricoltura.

Indicazioni operative per il coordinamento delle ACL nei settori di cui all'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 27/2021

PEC

AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

AI SERVIZI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
– SIAN

AI SERVIZI VETERINARI IGIENE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO
DERIVATI – SVIAOA

AI SERVIZI IGIENE E SANITA' PUBBLICA -
SISP

e, p.c.

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL
SETTORE AGRO ALIMENTARE

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE – UFFICIO 6

AZIENDA ZERO
UOC SCREENING E VALUTAZIONE IMPATTO
SANITARIO

ALLA REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE AGROAMBIENTE,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO VENATORIAGROALIMENTARE

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel. 041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Il decreto legge “milleproroghe 2022”, di cui all’oggetto convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 14/2023, interviene all’art. 15 – proroga di termini in materia di agricoltura, modificando alcuni termini legislativi di norme di interesse dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS in materia di sicurezza alimentare e agro-alimentare, che di seguito si segnalano.

Comma 1 – modifiche all’art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77 - Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
(per una maggior comprensione si riporta il testo integrato dell’art. 4 con evidenziate in grassetto le modifiche).

1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all’allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

*1-bis. **Fino al 31 dicembre 2023**, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.*

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.

omissis

Trattasi del differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine di applicazione del comma 1 bis dell’art. 4 della legge n. 77/2021, introdotto dall’art. 39, comma 1-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (DL “sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

Il comma 1-bis dell’art. 4 della legge n. 77/2021 interviene sulla disciplina vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la stessa sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall’assenza di elementi inquinanti o nocivi e rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico, l’individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti. Nel dettaglio, la richiamata disposizione reca una modifica all’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, prevedendo che le disposizioni attuative in essa contenute, si

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



applichino, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti che assicurino l'assenza di elementi inquinanti o nocivi. Un'ulteriore modifica demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento, la definizione dei parametri igienico sanitari del ciclo produttivi dei prodotti sopra richiamati.

Si fa presente che, in attuazione di quanto disposto suddetto comma 1 dell'art. 4 sopra richiamato, è stato emanato il D.M. 20 giugno 2014 – “Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.

Comma 1-ter. – certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari

“La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023”

Sul punto si richiamano le indicazioni già fornite con precedente nota prot. 137404 del 13.3.2023 avente per oggetto “L. 24 febbraio 2023 (G.U. n. 49 del 27/02/2023) – Indicazioni in merito alla proroga dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.

Comma 1 - sexies. - modifiche all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 – Sezione 6

(per una maggior comprensione si riporta il testo integrato dell'art. 13, comma 3 con evidenziate in grassetto le modifiche)

*“Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, e **in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023**, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. **Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.** Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2 e **degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d).** L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve*

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10".

Su quest'ultima modifica di particolare rilievo, alla luce di un primo confronto tra il gruppo ristretto interregionale e il Ministero della Salute e nelle more di ulteriori precisazioni attraverso apposita nota ministeriale, sono emerse alcune prime considerazioni circa l'applicazione del testo novellato del D. Lgs. 32/2021 (decreto).

Con la prima modifica introdotta al testo dell'art. 13, comma 3 è stata concessa, in sede di prima applicazione del decreto, la possibilità per gli operatori inadempienti, che effettuano le attività contemplate nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, **di presentare entro il 30 giugno 2023** l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, anno 2022, contenente le informazioni riferite alle attività svolte nel 2021, la cui scadenza era originariamente prevista "entro il mese di gennaio 2022".

L'Azienda sanitaria locale, al ricevimento della medesima autodichiarazione da parte dell'operatore emetterà, qualora dovuta nel 2022, la richiesta di pagamento della pertinente tariffa forfettaria annua al più tardi entro l'anno 2023.

Qualora, sulla base della medesima autodichiarazione l'operatore sia assoggettato al pagamento della pertinente tariffa forfettaria annua, la stessa verrà corrisposta dall'operatore anche negli anni successivi al 2022, fatte salve variazioni delle informazioni che dovranno essere comunicate dall'operatore con una diversa autodichiarazione in aggiornamento di quella originaria, ovvero nuova per le attività insediatesi successivamente, fornendo le dichiarazioni previste riferite all'anno precedente di attività.

Si rammenta che in caso di omessa autodichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 comma 2 del decreto. In particolare l'Azienda ULSS applica, ai sensi dell'art. 6 del decreto, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta prevista dall'allegato 2, sezione 6, tabella A, sulla scorta di informazioni in possesso ovvero raccolte in sede di controllo ufficiale e/o altra attività ufficiale.

Con la seconda e ultima modifica, il decreto "milleproroghe" in argomento, **ha esteso l'esclusione della presentazione dell'autodichiarazione** (allegato 4, modulo 6), per ogni anno di riferimento, oltre che agli operatori che effettuano esclusivamente le attività di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2, alle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, ai depositi conto terzi di alimenti, ai depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei *cash and carry*, (queste ultime soggette al pagamento in quanto svolte esclusivamente all'ingrosso), **anche agli "operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano la produzione primaria e operazioni associate**, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)" del decreto, atteso che queste attività si configurano "escluse" dal pagamento come si evince nella seconda colonna della tabella A in quanto non viene indicata alcuna tariffa.

Gli stessi operatori primari saranno assoggettati alle pertinenti disposizioni (inclusa la presentazione dell'autodichiarazione) e alle tariffe forfettarie annue previste dall'allegato 2, sezione 6, qualora, oltre alla produzione primaria e alle operazioni associate, effettuino altre attività contemplate nella medesima sezione 6.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

I Servizi in indirizzo sono invitati a favorire un'ampia informazione di quanto sopra presso gli operatori interessati.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice

- Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena -

Segreteria 041 2791382

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

